

Giovanni Chiodi

Scrivere il codice civile

La raccolta di saggi contenuta in questo volume ha due origini: da un lato, s’inserisce nel ciclo di iniziative promosse dall’Istituto Emilio Betti di Teoria e Storia del diritto sul rapporto tra la cultura giuridica e il fascismo, fruttuosamente indagato in varie direzioni negli studi già pubblicati¹; dall’altro, ha inteso cogliere l’occasione dell’anniversario del codice civile – gli ottant’anni celebrati nel 2022 – per una riflessione sugli anni della sua formazione. Il lettore troverà infatti nelle pagine di questo libro i risultati di un progetto, che ha riunito intorno allo stesso tavolo di lavoro un gruppo di giuristi – storici e cultori del diritto civile e commerciale in mutuo dialogo – che si sono interrogati su alcune vicende contemporanee alla genesi del codice civile italiano. Lo spazio temporale e il contesto giuridico, sociale e politico sui quali i curatori hanno voluto insistere non sono dunque quelli attuali, cioè del codice come lo vediamo oggi, alla luce delle trasformazioni che ha subito nel tempo e delle prospettive di senso nei vari ambiti in esso disciplinati, ma quelli della sua nascita: gli anni della dittatura fascista e, nel suo ultimo periodo di gestazione, della seconda guerra mondiale.

Concentrare il *focus* su questa cronologia è stata una scelta condivisa da tutti coloro che hanno contribuito al progetto, dettata dallo scopo di analizzare e valorizzare documenti, editi o inediti, e di aprire piste nuove: elaborare la storia del codice nel suo farsi all’interno delle strutture e delle coordinate del regime – «il codice al tempo del codice» secondo l’efficace formula usata da Italo Birocchi – confrontandosi anche con il cospicuo patrimonio di studi scientifici che, negli ultimi vent’anni, hanno avuto per oggetto questo testo legislativo.

Come raccontare, dunque, la storia del codice nei suoi anni di formazione?

Il volume non ha la pretesa di esaurire le indagini sul tema. Piuttosto,

¹ Il Convegno *Il codice civile: gli anni della formazione* si è svolto al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre nei giorni 10 e 11 marzo 2023. Per la serie completa si rimanda a <<https://emiliobetti.hypotheses.org/pubblicazioni>>. Il capostipite dei convegni organizzati dall’Istituto è *I giuristi e il fascismo del regime (1918-1925)*, a cura di I. Birocchi e L. Loschiavo, pubblicato nel 2015.

accanto a saggi che hanno un taglio indipendente da uno specifico libro del codice, ciascun autore ha approfondito alcuni argomenti relativi alla materia affidata, corrispondente ad uno dei sei libri del codice civile, rispettivamente la famiglia, le successioni, la proprietà, le obbligazioni, il lavoro, l'impresa, la tutela dei diritti. Sotto il profilo del metodo, la ricerca ha cercato di valorizzare le fonti e tra queste i vari progetti del codice; le osservazioni e proposte delle università, delle magistrature, dei sindacati, dei ministeri; le Relazioni ai vari libri del codice e la Relazione del Guardasigilli all'intero codice; i documenti d'archivio; le riviste; la dottrina e la giurisprudenza. Tutti questi materiali sono stati posti sotto la lente dell'indagine storica e utilizzati per contestualizzare i lavori preparatori e dare così concretezza e sfondo alle scelte decisionali dei giuristi e dei politici, che connotano il testo finale. Il filo conduttore principale dei saggi raccolti in questo volume si può ricondurre al proposito di comprendere la scrittura del codice nei suoi vari stadi, trattando la legge come una specie di palinsesto. Il testo che noi leggiamo è infatti spesso volte il risultato di una complessa tecnica di scrittura, riconducibile a ragioni diverse: per i primi tre libri del codice ne fornisco un'esemplificazione, studiando il contributo di Filippo Vassalli. Tutti gli autori hanno dovuto confrontarsi con questo fenomeno di interazione tra diritto e politica: un polo di tensione che costituisce ancora oggi la chiave di lettura più problematica e insieme densa di significato di questo monumento giuridico.

La storia della formazione del codice civile è simile ad un *puzzle* che si fatica a ricostruire nella sua integralità per la mancanza di alcune tessere fondamentali. Permangono quindi interrogativi irrisolti. Oggi però siamo anche in grado di fornire risposte precise su molti problemi: la sequenza delle fasi di scrittura dei singoli libri del codice e delle sue relazioni, i soggetti consultati (università, magistratura, singoli giuristi, altre istituzioni come sindacati e ministeri; il Vaticano nei campi della famiglia e delle successioni).

Il codice civile del 1942 è stato fatto in varie tappe, con un piano prefissato all'inizio che poi viene cambiato nella fase finale. L'idea di riformare il codice civile del 1865 – idea niente affatto scontata – prende forma gradualmente dopo il 1918 e viene dichiarata ufficialmente nel 1923. Era trascorso già un decennio di riforme settoriali progettate, di cui poche realizzate. Premesso che il codice civile del 1865 era entrato in crisi nel 1918, o piuttosto in agonia secondo la cruda espressione di Filippo Vassalli, la decisione di ricodificare il diritto civile, nei confini fissati dalla legge-delega, fu presa dal ministro Aldo Oviglio, un tecnico prestatosi alla politica, che compie mosse decisive prima di dimettersi dalla carica – la sua carriera

è ricostruita da Stefano Solimano, in questo volume – con il supporto attivo dei civilisti dell'area di Vittorio Scialoja, cui aderì anche Filippo Vassalli.

I libri avrebbero dovuto essere quattro e non più tre: persone, cose e diritti reali, successioni e donazioni, obbligazioni.

Durante il ministero di Alfredo Rocco i lavori del codice civile vengono messi in *stand-by*. Nell'agenda del Ministro la priorità spetta ai codici «punitivi». Già nel pensiero dell'architetto del regime per antonomasia, tuttavia, è presente l'intima correlazione tra diritto e politica che avrebbe dovuto connotare anche il comparto civile, sostanziale e processuale: «la riforma dei codici, che fu pensata inizialmente come una riforma tecnica è, deve essere essenzialmente riforma politica e riforma politica vuol dire introduzione dello spirito fascista in tutta la legislazione», chiarirà alla Camera il 16 maggio 1929; «un simile lavoro di revisione richiede la direzione e il controllo personale del Guardasigilli, responsabile dell'indirizzo politico delle riforme»². Il lungo viaggio era iniziato, anche se avrebbe richiesto «un certo tempo».

Si mette in cantiere, infatti, il primo libro delle persone, il cui progetto esce nel 1931 ed è esposto ai canali dell'opinione pubblica e politica, che trova, quest'ultima, un organo propulsivo nella Commissione parlamentare presieduta da Mariano d'Amelio. Dopo l'intermezzo poco concludente del ministero Pietro de Francisci, Arrigo Solmi riprende l'opera, aggiungendo i progetti dei libri delle cose e diritti reali (1936), delle obbligazioni (1936) e delle successioni (1937), ma riesce a promulgare separatamente solo il primo libro delle persone (1938), che entrò in vigore nel 1939, con in testa l'esecrando rinvio alle leggi razziali.

Rimasero allo stadio progettuale i restanti tre libri. Peraltro, il progetto del libro delle obbligazioni del 1936 coincideva, salvo alcune varianti, con il testo del progetto italo-francese, approvato a Parigi nel 1927, da due comitati di giuristi, uno italiano e uno francese, presidenti Vittorio Scialoja e Ferdinand Larnaude. Lo stesso Solmi, che a breve sarebbe stato sostituito per ordine di Mussolini, si era avveduto dell'ispirazione liberale di quel progetto (un esperimento di diritto privato sociale) e si era affrettato a ritirarlo. Nei due convegni giuridici italo-germanici di Roma (1938) e Vienna (1939) giuristi italiani e tedeschi mettono a punto principi direttivi in vari campi del diritto civile e commerciale (proprietà, obbligazioni, contratti). L'asse

² *Sul disegno di legge «Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930»* (Camera dei deputati, tornata del 16 maggio 1929), in A. ROCCO, *Discorsi parlamentari*, con un saggio di G. Vassalli, il Mulino, Bologna 2005, p. 415.

Roma-Berlino coinvolge e assorbe anche il diritto privato.

Nel luglio 1939 Mussolini nomina Ministro di Grazia e Giustizia Dino Grandi, politico abile e spregiudicato, richiamandolo da Londra, dove ricopriva il ruolo di ambasciatore, dopo essere stato Ministro degli Esteri dal 1929 al 1932. Grandi non è un grande giurista come i suoi predecessori, pur essendo avvocato, ma ha in compenso un curriculum da vero politico; è giovane, ambizioso, fedele a Mussolini, ma anche ambiguo, ha bruciato le tappe, ed impone ai lavori del codice civile un ritmo più spedito e soprattutto una fisionomia più politica.

Da tempo la riforma del codice era impostata come una revisione meramente tecnica, sulla base della grande autorità di Vittorio Scialoja e Mariano d'Amelio, che Grandi non esita a dileggiare in un *Appunto* personale per Mussolini del 10 gennaio 1940.

A proposito di questo documento, noto da tempo, avanzo l'ipotesi che probabilmente non si tratta di farina tutta del sacco di Grandi. Filippo Vassalli, in una bozza del 10 agosto 1940, manifesta chiaramente le stesse idee del Ministro a proposito del ritmo lento ed eccessivamente tecnico della riforma del codice civile (Giovanni Chiodi, in questo volume). In realtà, il fascismo aveva iniziato a penetrare nella scrittura del codice ben prima del 1939, come dimostra il libro primo, tutto meno che asettico rispetto alla famiglia, se è vero che Mariano d'Amelio, presentandolo sul *Corriere della sera*, può scrivere: «I codici sono in effetti la sintesi della civiltà di un popolo. Gli antichi germanici li chiamavano *Specchi*, perché in essi si poteva scorgere tutta la vita del Paese. Il Libro I del nuovo Codice civile dell'Italia fascista è una delle maggiori opere in cui si concreta e si riassume la sua dottrina»³. Fu veramente un passo avanti verso l'equità, come suggerisce d'Amelio? O vi fu continuità con il passato, quasi un'interruzione del percorso storico? Al quesito rispondono i saggi di Loredana Garlati sulle asimmetrie dei diritti e doveri dei coniugi e di Chiara Valsecchi sulla ricerca della paternità naturale. Vi era già stato dunque un momento di incontro con istanze politiche: c'era però necessità di indirizzare questa tendenza in maniera più ordinata e coerente.

Grandi fa approvare il libro delle successioni, grazie al quale – è sempre d'Amelio a parlare in uno dei suoi articoli di giornale – «una vera biblioteca in materia di diritto successorio va posta da parte, perché non desta più interesse»⁴: esso entra in vigore nel 1940 e sarà collocato come secondo nella topografia definitiva, in stretto collegamento con il libro primo, ma il Mi-

³ M. D'AMELIO, *La famiglia fascista*, in *Corriere della Sera*, 10.11.1938, p. 1.

⁴ M. D'AMELIO, *Il libro II del nuovo Codice Civile*, in *Corriere della Sera*, 29.10.1939, p. 3.

nistro ordina di rifare il libro della proprietà e soprattutto il libro delle obbligazioni, abbandonando definitivamente il modello del progetto italo-francese, che già non piaceva ad Alfredo Rocco ed ora piaceva ancor meno. A questo proposito, offre indicazioni preziose l'interessante bozza autografa di lettera di Filippo Vassalli a Dino Grandi sopra citata, in cui il maestro romano dichiara di aver conferito direttamente con Mussolini già nel 1929 riguardo al progetto italo-francese, manifestando l'avversione sua e del ministro Rocco per il suo contenuto. Il grande giurista afferma poi un'idea che il suo maestro Scialoja non avrebbe mai sottoscritto: il codice è un'opera essenzialmente politica, perché codificare significa innovare e non semplicemente conservare senza distruggere. Siamo sulla stessa linea di Grandi, ma in maniera non del tutto affine. Ci sono differenze e limiti che Vassalli tenterà, anche se invano, di introdurre, condizionando il Ministro.

Grandi riorienta dunque i lavori verso una più intensa politicizzazione. Il codice civile deve cambiare pelle e risultare più aderente di quanto già non fossero i libri delle persone e delle successioni ai postulati del fascismo che, in campo economico, erano stati tradotti nella Carta del Lavoro del 1927 e nel sistema del corporativismo.

Sul piano del metodo, viene confermata l'idea che il codice civile non debba fare *tabula rasa* del passato (la tradizione, il diritto romano), ma debba anche accogliere i principi del fascismo (la rivoluzione). Due pilastri: tradizione e rivoluzione, secondo la formula coniata dal ministro Grandi il 31 gennaio 1940, che avrà successo e sarà supportata, oltre che da Vassalli e altri giuristi di scuola, anche dai giuristi militanti e dai politici.

Anche il fascismo, quindi, non fa a meno della tradizione e tuttavia dichiara di volerla rimodellare, insiste sul significato nuovo che il codice deve assumere, invita a interpretare i testi in un senso conforme alla dottrina politica. Il Ministro, per questo motivo, continua la politica di collaborazione con accademici e magistrati, che sono coinvolti anche nella redazione del codice di procedura civile, indipendentemente dalla loro fede politica o dal possesso della tessera fascista.

Grandi allarga inoltre la platea dei centri di interesse consultati nella stesura del codice: non più solo le università e le corti giudiziarie, ma ancor più che in passato i sindacati fascisti, le confederazioni sindacali, i ministeri, la Commissione delle Assemblee. E dunque il codice civile risulta essere l'opera di più soggetti, sotto l'accorta supervisione del ministro e del suo apparato ministeriale, guidato da influenti magistrati.

Come primo risultato effettivo possiamo indicare la corporativizzazione del libro della proprietà e la corporativizzazione del libro delle obbligazioni, che in effetti non riscrivono del tutto il diritto civile: conservano, come si

è detto, disposizioni tradizionali, in continuità con il passato, e attuano revisioni tecniche; ma entrambi i libri hanno anche l'ambizione, non fosse altro per il riferimento alla Carta del Lavoro, di introdurre molte disposizioni innovative, coerenti con la politica fascista di un diritto privato che funzionalizza la proprietà, il contratto, l'impresa, cardini anche dell'economia totalitaria, senza sopprimerli. Tre saggi sul libro delle obbligazioni riflettono in questo volume su questa complessa orditura: Ettore Battelli considera il contratto in generale; Antonio Jannarelli studia la genesi delle norme sulla responsabilità contrattuale; Francesco Astone registra «i segni del tempo» nel settore dei fatti illeciti. Il codice civile non è più estraneo alla politica del regime, esclama il solito d'Amelio (tra i tanti che prendono la parola), ma ne è compenetrato: il libro della proprietà risulta un equilibrio armonico tra statica e dinamica, dove il secondo elemento indica le innovazioni del fascismo sul tessuto storico, che permane, sicché allo sguardo attento dell'alto magistrato «fra i tre Libri finora pubblicati, questo forse ha il maggiore valore politico. [...] è il prodotto più genuino del presente clima storico»⁵. Nel volume questa prospettiva è tenuta presente (e avvalorata) dalla storia della definizione della proprietà e della funzione sociale, tracciata nel mio contributo e in quello di Mauro Grondona.

La complessa operazione di politicizzazione o corporativizzazione del diritto privato approda ad un secondo risultato: l'abrogazione del codice di commercio e la sua fusione nel codice civile. La ragione politica consiste nel nuovo ordine corporativo, contrapposto a quello liberale, nel quale tutta l'attività economica, sia individuale sia esercitata in forma d'impresa, deve essere subordinata all'interesse della nazione.

La decisione della soppressione è presa direttamente da Mussolini nel settembre 1940. La sua parola imperativa decreta la fine del codice di commercio, il cui ultimo progetto di riforma risaliva allo stesso anno 1940. All'inizio di dicembre 1940, dopo mesi convulsi, in cui si propongono diverse alternative, compresa quella di un ulteriore codice (corporativo, dell'economia, della produzione e del lavoro) da affiancare ad un codice civile più ridotto, viene stabilito, anche su impulso di Filippo Vassalli, di aggiungere un nuovo libro al codice civile, che diventerà il libro quinto *Del lavoro*, che realizza, dopo l'unificazione del diritto delle obbligazioni, l'unità dei codici: di esso si occupano in questo volume, da varie angolature, i saggi di Irene Stolzi, Nicola Rondinone e Annamaria Monti. Infine, si aggiungerà un sesto libro, *Della tutela dei diritti*, che era già stato concepito da Filippo Vassalli nell'aprile 1940 e che allora si pensava dovesse essere il quinto e ultimo

⁵ M. D'AMELIO, *Il libro della proprietà*, in *Corriere della Sera*, 14.2.1941, p. 2.

libro. Libro le cui «tendenze scientifiche sono palesi», a detta di d'Amelio: «una novità del nuovo Codice, pur non contenendo molte cose nuove»⁶. Di questa ennesima dialettica tra diritto e politica si interessa nel volume il saggio di Fabrizio Piraino. Il presidente d'Amelio, in una delle sue presentazioni, avanza una significativa proposta che poi cadrà nel vuoto: «forse nel riordinamento generale del nuovo Codice, ridotto ad unità, esso prenderà un posto più centrale. Esso non è il coronamento, ma la base dell'edificio [...] l'epicentro [...] la parte eminentemente politico-sociale della nuova codificazione»⁷. È palese la percezione di uno degli attori primari dell'opera: il codice civile «è il Codice fascista per eccellenza»: «gli istituti di diritto civile sono quelli che si sono più prontamente sensibilizzati alle nuove idee e le hanno più facilmente assorbite»⁸.

Tutto il diritto privato, civile e commerciale, viene a confluire nel codice civile. Ma esso non esaurisce più, come nell'Ottocento, il diritto privato. Fuori dal codice esistono le leggi speciali e le norme corporative, sulle quali si fa assegnamento per l'ulteriore evoluzione e aggiornamento del sistema. Resta sì il codice civile, ma come legge generale del diritto privato, legge-madre, che deve però essere integrata dalle leggi speciali e dalle norme corporative. E alla sommità del sistema viene collocata la Carta del Lavoro del 1927, divenuta legge costituzionale nel 1941.

Assistiamo perciò ad una nuova relazione tra costituzione e codice civile, e lo stesso codice assume un significato costituzionale in questa fase della dittatura, paradossalmente alla vigilia della sua caduta. Con la nuova codificazione il fascismo raggiunge l'intera società civile e si appropria del diritto privato nei due rami civile e commerciale.

La stessa sistematica del codice civile del 1942 ha un significato politico, proprio per la presenza di due libri, il terzo della proprietà e il quarto delle obbligazioni, che sono orientati in senso corporativo, alla pari del libro quinto, che disciplina l'impresa e il lavoro. L'impresa: lemma sfuggente e per certi aspetti anche enigmatico (Nicola Rondinone, in questo volume), ma centrale, perché il diritto commerciale viene definitivamente incentrato su di essa, abbandonando il sistema francese degli atti di commercio.

Il nuovo codice civile ha uno spiccato carattere novecentesco e non più ottocentesco, perché instaura una innovativa relazione tra i privati, le collettività e lo Stato: funzionalizza tutti i diritti soggettivi, dalle relazioni familiari a quelle economiche, inquadrando individui e comunità all'interno

⁶ M. D'AMELIO, *La tutela dei diritti*, in *Corriere della Sera*, 8.5.1941, p. 2.

⁷ M. D'AMELIO, *Il libro del lavoro nel nuovo Codice Civile*, in *Corriere della Sera*, 19.8.1941, p. 4.

⁸ M. D'AMELIO, *Il Codice Civile*, in *Corriere della Sera*, 24.4.1942, p. 3.

dell'ordine corporativo nell'interesse superiore della nazione. Il sistema, nell'aspirazione dei suoi artefici, dovrebbe essere flessibile e non rigido, instaurare cioè una dialettica mobile tra centro e periferia del sistema, codice e altre fonti dell'ordinamento corporativo. Infine, il nuovo codice civile coltiva l'ambizione di imporsi come un modello nella nuova Europa che uscirà dal conflitto mondiale, in evidente concorrenza con la Francia da una parte e la Germania dall'altra. Una propaganda insistente dei suoi contenuti costituzionali caratterizza il suo primo anno di vita. Momenti essenziali di quest'attività sono il Convegno 'Volta' *La codificazione del diritto nel nuovo ordine politico e sociale*, organizzato dalla Reale Accademia d'Italia, e la mostra *Dalle Dodici Tavole alla Carta del Lavoro*, destinata all'Esposizione universale del 1942: due «storie mancate», recuperate e studiate nel contributo di Saverio Gentile. L'impresa di dare alla società la sua costituzione civile era compiuta, come sottolinea Italo Birocchi nel saggio che apre il volume, nel quale si propone un eloquente percorso sul codice civile nella cultura giuridica del tempo.

Volendo fare un bilancio delle ricerche storiografiche degli ultimi vent'anni, e tornare così al discorso avviato al principio di queste note, si può sinteticamente osservare che esse hanno fatto emergere in modo sempre più evidente il disegno politico totalitario che stava alla base del codice civile del 1942, così come concepito ai tempi della sua formazione. Per la comprensione di tale fenomeno si sono coniate formule come quelle dell'intellettuale organico, del «paradigma autoritario» e del *dual State*, assunte in maniera critica quali canoni interpretativi dalla storiografia più recente (per i riferimenti essenziali si rimanda ai saggi), sfondando il muro della pretesa neutralità della scienza giuridica italiana, che era già stato abbattuto nel comparto penale.

Un totalitarismo imperfetto nei risultati, ma esistente e programmato, fatto di compromessi e di assestamenti, ma effettivo, non solo nelle proclamazioni retoriche. Il mito del codice neutrale, di conseguenza, non regge alla prova dei fatti e dei documenti.

La relazione tra tecnica e politica, tra scienza e politica, è stata riconsiderata rispetto alla visione tradizionale (e ingenua) di un codice civile esclusivamente prodotto della scienza e non della politica o dell'ideologia (le due espressioni in realtà non sono coincidenti, ma su questo punto non mi soffermo). In realtà, le indagini più recenti hanno dimostrato che il codice civile è stato effettivamente, in proporzioni diverse, il frutto della convergenza o dell'interazione tra tecnica (scienza) e politica, senza che sia possibile separare nettamente i due contributi, che si sono reciprocamente influenzati.

Questo non significa che il quadro sia lineare: il percorso è invece arti-

colato, sfumato, ricco di crocevia. Ogni giurista ha coltivato un suo personale rapporto con l'ideologia fascista: alcuni ci hanno fermamente creduto e l'hanno supportata; altri meno; altri hanno accettato l'ideologia, in tutto o in parte, per far passare nel codice civile determinati principi; altri ancora hanno assunto un atteggiamento esteriore almeno apparentemente solo tecnico. Ma tutti hanno contribuito, seppure con forme di adesione differenti, alla costruzione del possente edificio, che dunque sarebbe anti-storico considerare esclusivamente come il prodotto astratto di una scienza neutrale. Tutti hanno intercettato, chi più chi meno, in graduazioni diverse, il regime: per molti c'è stato un effettivo «fascino del regime».

Certamente il codice civile dopo il crollo della dittatura e la catastrofe bellica, in età repubblicana, è stato re-interpretato secondo le coordinate della nuova Costituzione italiana, dopo essere passato quasi indenne da una sorta di processo di epurazione, che lo ha assolto, semplicemente cancellando le macchie vergognose più evidenti nel suo testo (come le norme razziali e poche altre di evidente marca fascista), mettendo tra parentesi tuttavia l'intera impalcatura politica che lo aveva sorretto, che aveva condotto a definirlo retoricamente come «codice mussoliniano». Come già altre volte nel passato, la scienza (e la politica) hanno preferito presentare il codice solo come un atto di scienza, mero punto d'arrivo di un processo dottrinale e giurisprudenziale (c'è anche questo, naturalmente), occultandone il profilo ideologico e politico, piuttosto che ammetterlo e portarlo alla luce. Si deve in parte a queste ragioni se il processo di revisione del codice civile da parte della dottrina e della giurisprudenza è stato comunque lento, progressivo e comunque non immediato.

Le carte d'archivio e documenti come le *Osservazioni e proposte*, molto più che le relazioni ufficiali, mostrano che il processo creativo del codice è passato attraverso stadi e ripensamenti prima di approdare al risultato definitivo. Come spiegano molti contributi di questo libro, dietro ad ogni articolo del codice civile del 1942 si nasconde una storia. Molte di queste storie riaffiorano dalle carte, altre invece rimarranno per sempre sepolte e ignote, data la mancanza di documentazione.

In ogni caso, questo fenomeno attesta un dato: l'interazione reciproca tra diritto e politica nella scrittura del codice; una cooperazione dai mille volti, che quindi però non possiamo negare, a costo di fare violenza alla storia. Per salvare i codici i suoi autori ne hanno occultato una dimensione primaria. Questa operazione di depoliticizzazione del codice civile ha rallentato la sua evoluzione e la sua costituzionalizzazione. Solo a partire dagli anni Sessanta i civilisti hanno iniziato a recuperare la funzione anche politica del giurista. E quindi a restituire spessore storico al codice civile. Le ricerche

degli ultimi vent'anni non sono state dunque inutili: hanno svelato in che modo il codice faceva parte della costituzione fascista; quello spirito che animava le sue disposizioni, e che invece fu in un primo tempo tenacemente negato. Da questo punto di vista Vassalli e Calamandrei hanno avuto un grandissimo ruolo nel salvare i codici, da straordinari giuristi e avvocati quali erano, e affascinati dalla loro autorevolissima narrativa, che però non aveva sottaciuto a ben vedere l'intima relazione tra diritto e politica, ha preso corpo il mito del codice come opera esclusivamente tecnica, neutra, astratta.

Questo fenomeno ha ritardato la rilettura del codice. Recuperare oggi anche questa componente del codice «al tempo del codice» non significa sminuirne l'altissimo valore tecnico, ma restituirgli una realtà storica, fuori dal mito. Questo volume è concepito, dunque, come un tassello che s'inserisce nelle indagini in corso, affinché «il lungo viaggio» attraverso il codice civile possa proseguire.